

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-2652 del 10/05/2024
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche, sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-2750 del 10/05/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci MAGGIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l.** per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche, sito in Comune di Grizzana Morandi (BO), via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. (C.F. 08567880151 e P. IVA 01958341206) per l'impianto destinato ad attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche, sito in Comune di Grizzana Morandi, via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue domestiche** {Soggetto competente Comune di Grizzana Morandi}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Grizzana Morandi}.
2. **Sostituisce⁶** le precedenti autorizzazioni e comunicazioni settoriali per i titoli ambientali sopra richiamati.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) e dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
6. Obbliga la società **VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. (C.F. 08567880151 e P. IVA 01958341206) con sede legale in Comune di Gaggio Montano (BO), via Torretta n. 240 , per l'impianto sito in Comune di Grizzana Morandi, via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese in data 18/12/2023 (Prot. n. 12960) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

autorizzazione allo scarico in acque superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosferae comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione che l'attività non ha interferenze con la Rete Natura 2000 e con dichiarazione che l'attività non è soggetta agli obblighi di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 12996 del 18/12/2023 (Rif. SUAP n. 12960/2023), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/12/2023 al PG/2023/215494 e confluito nella **Pratica SINADOC 43209/2023**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/2941 del 09/01/2024 ha comunicato la presa atto dell'avvio del procedimento del SUAP ed ha specificato i pareri ed i nulla osta attesi dai soggetti competenti coinvolti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/16560 del 29/01/2024 ha richiesto documentazione integrativa per la matrice scarichi in acque superficiali necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/22596 del 06/02/2024 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1361 del 06/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 06/02/2024 al PG/2024/23126, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 2368 del 29/02/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/02/2024 al PG/2024/40228, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/02/2024 (Prot. SUAP n. 2350/2024).
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2024/52117 del 19/03/2024 ha trasmesso parere favorevole per la matrice scarichi in acque superficiali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2024/65806 del 09/04/2024 ha sollecitato il Comune di Grizzana Morandi ad inviare i pareri di competenza necessari al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Comune di Grizzana Morandi con nota Prot. n. 3940 del 18/04/2024, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2024 al PG/2024/72961, ha trasmesso nulla osta per la matrice scarichi in acque superficiali ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi in acque superficiali, emissioni in atmosfera e impatto acustico, dato atto che è stata rilevata una probabile interferenza con area demaniale degli scarichi domestici e meteorici in acque superficiali che dovranno essere concessionati ai sensi della vigente normativa di settore, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle interferenze con la Rete

Natura 2000 ed agli obblighi di V.I.A. di cui ai Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., acquisiti i contributi tecnici di ARPAE-APAM e di ARPAE-AACM (Unità Rifiuti ed Energia ed Unità Demanio Idrico), preso atto che alla data di redazione del presente atto il Comune di Grizzana Morandi, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 442,00 come di seguito specificato:**

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 269,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune
- Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 09/05/2024

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹²
(determina firmata digitalmente)

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

¹² Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 99/2023 con cui è stato prorogato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l.
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico denominato S1 in acque superficiali (fosso della Castelluccia che recapita nel Torrente Limentra) classificato dal Comune di Grizzana Morandi (visto il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna), come “scarico di acque reflue domestiche” costituite dall’unione di acque reflue domestiche (originate dai servizi igienici presenti nell’attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche e dai servizi igienici della civile abitazione presente al primo piano dello stabile produttivo) e di parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito provenienti dalla medesima attività.

Le acque nere della civile abitazione (2 A.E.) e dello stabilimento (10 A.E.), sono trattati assieme alle acque grigie della civile abitazione (pretrattate mediante pozzetto degrassatore da 5 A.E.) in una fossa Imhoff (da 15 A.E.) e successivamente in un filtro percolatore aerobico (da 12 A.E.) ed infine in una ulteriore fossa Imhoff (da 6 A.E.), prima di essere scaricate, assieme a parte delle acque meteoriche di dilavamento (dei coperti e delle aree di sosta e transito), in acque superficiali.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi:

- uno scarico denominato S2 in acque superficiali (fosso di scolo di montagna che recapita nel Torrente Limentra) di parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di sosta e transito;
- uno scarico denominato S3 in acque superficiali (fosso di scolo di montagna che recapita nel Torrente Limentra) di parte delle acque meteoriche di dilavamento dei coperti;

Tali scarichi, essendo di acque meteoriche di dilavamento non contaminate, sono esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo

scarico ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tali immissioni sono comunque soggette alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Grizzana Morandi con nulla osta all'autorizzazione allo scarico Prot. n. 3940 del 18/04/2024, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 19/04/2024 al PG/2024/72961. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
3. Il Titolare degli scarichi è tenuto a verificare, **entro il termine ultimo del 30/09/2024**, presso il Soggetto Gestore del corpo idrico ricettore la regolarità idraulica e costruttiva dei manufatti e, se necessario, ad attivare eventuali procedure di regolarizzazione. Effettuate le verifiche, attivati i procedimenti di regolarizzazione e/o verificata la regolare presenza di parere idraulico e/o concessione demaniale/consortile il Titolare degli scarichi dovrà darne tempestiva comunicazione a questa Autorità competente (ARPAE-AACM) a completamento della documentazione di riferimento del presente atto. In particolare. Per scarichi in corpi idrici del Demanio regionale:
 - a) Autorizzazione idraulica: Regione Emilia Romagna - Agenzia per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile,
 - b) Concessione per occupazione aree demaniali: ARPAE-AACM - Unità Demanio Idrico.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/12/2023 al PG/2023/215494 ed in data 29/02/2024 al PG/2024/40228) con particolare riferimento a:
 - Elaborato "Relazione tecnica" datato novembre 2023.
 - Elaborato "Relazione tecnica calcolo abitanti equivalenti" datato 23/02/2024.
 - Elaborato "Schema rete fognaria – Rev. 1" non datato.
 - Elaborato "Planimetria rete meteorica – Rev. 0" non datato.

Pratica Sinadoc 43209/2024

Documento redatto in data 09/05/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

(Città Metropolitana di Bologna)

Via Pietrafitta, 52
C.A.P. 40030

Web: www.comune.grizzanamorandi.bo.it


Tel. 051 - 6730311
Fax 051 - 913014

e-mail: assettoterritorio@comune.grizzanamorandi.bo.it

Gestione del Territorio Pianificazione Urbanistica e Ambiente

NULLA OSTA ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE SUPERFICIALI

Numero 01/2024



Prot.n. 3940 del 18/04/2024 t. 6 cl. 9 / fb

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la domanda di autorizzazione unica ambientale pervenuta al Ns. Prot. N. 13023 del 19.12.2023 presentata dal Sig. Ciammitti Francesco in qualità di legale rappresentante della ditta **Versuni Manufacturing Italy S.r.l.**, proprietaria dello stabilimento sito in sito in località Ginepri n°73/L, Comune di Grizzana Morandi, individuata catastalmente al Foglio 74 Mappale 25;

VISTA la documentazione allegata alla domanda di cui sopra;

VISTA la precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale procedimento n. 20/2011 del 10.11.2011;

PRESO ATTO Trattasi di scarico, di acque reflue domestiche, sulla base delle definizioni di cui all'art. 74 lettera g) del D. Lgs n. 152/06, proveniente dalla totale demolizione e ricostruzione di un edificio adibito a civile abitazione, ubicato in zona sprovvista di pubblica fognatura;

VISTA la relazione redatta da ARPA-E pervenuta in data 19.03.2024 prot. 2897;

VISTO il decreto legislativo 03 Aprile 2006 n.152 e s.m.i.;

VISTA la Circolare dell'Amministrazione Provinciale P.G. 15651 del 14.02.2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.1053 del 09.06.2003;

RILASCIA IL NULLA OSTA

Per la matrice scarichi inerente all' autorizzazione unica ambientale citata in premessa, al Sig. Ciammitti Francesco C.F. CMMFNC78D29H294R, in qualità di legale rappresentante della ditta **Versuni Manufacturing Italy S.r.l.**, a scaricare nel Fosso della Caselluccia previo trattamento di

depurazione mediante, pozzetto degrassatore, vasca biologica Imhoff, filtro percolatore anaerobico, **le acque reflue domestiche** provenienti dall'insediamento ad uso abitativo/industriale ubicato in zona sprovvista di fognatura dinamica, sito in Via Ponte Ginepri n. 73/R identificato catastalmente al foglio 74 mappali 25, come rappresentato nell'elaborato grafico conservato agli atti, alle seguenti **prescrizioni e condizioni**:

1. dovrà essere effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e del degrassatore con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice.
2. dovranno essere eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, **con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante** a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo.
3. le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue dovranno essere posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
4. lo scarico non dovrà produrre inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o la diffusione di aerosoli;
5. dovranno essere effettuati interventi periodici di manutenzione delle sponde del corpo ricettore, in accordo con la proprietà dello stesso, in armonia con il ciclo vegetativo della flora spontanea e non, per un tratto di circa 15 metri a valle del punto di immissione dello scarico al fine di consentire il regolare flusso delle acque verso valle senza incidere negativamente sulla vegetazione riparia;
6. si demanda a codesta Amministrazione Comunale la verifica del nulla osta allo scarico nel fosso da parte del proprietario o ente gestore del corpo idrico ricettore;
7. siano adottate tutte le misure più idonee ad assicurare un corretto e razionale utilizzo delle acque nelle fasi di prelievo, di impiego e di scarico, quale la raccolta delle acque piovane per fini irrigui.

Con la presente si coglie l'occasione per segnalare a ARPAE – UNITA' DEMANIO IDRICO che si è rilevata una probabile interferenza del punto di recapito finale degli scarichi pre-esistente con area demaniale che dovranno essere concessionari ai sensi della vigente normativa di settore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Dott. Roberto Carboni)
Firmato Digitalmente

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l.
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche svolta dalla società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. nello stabilimento ubicato in Comune di Grizzana Morandi, via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E03
PROVENIENZA: LAVORAZIONI MACCHINE UTENSILI

Portata massima	8000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	12 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose.....	10 mg/Nm ³
-------------------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI E04 - E05

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA PENSILE - 95,8 KW CIASCUNO - GPL

EMISSIONI E06 - E07

PROVENIENZA: GENERATORI ARIA CALDA PENSILE - 35,8 KW CIASCUNO – GPL

EMISSIONE E08

PROVENIENZA: CALDAIA MURALE UFFICI - 30,4 KW – GPL

EMISSIONE E09

PROVENIENZA: CALDAIA MURALE EX ABITAZIONE CUSTODE - 30,4 KW – GPL

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

3. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell’Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell’Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

4. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si

renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

5. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

6. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell' Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

7. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

Arpa - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 367348 del 23/10/2009, rilasciata dalla Provincia di Bologna e sostituita ai sensi dell'art. 2 e dell'art 3 del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 19/12/2023 al PG/2023/215494).

Pratica Sinadoc 43209/2024

Documento redatto in data 09/05/2024

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto VERSUNI MANUFACTURING ITALY S.r.l.
Comune di Grizzana Morandi (BO), via Ponte Ginepri n. 73/R, Loc Ginepri

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico datato 23/10/2023, presentata dalla società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011, che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Grizzana Morandi per l'attività di officina meccanica per tornitura automatica di precisione e costruzione componenti elettromeccaniche.
- Visto che alla data di redazione del presente allegato il Comune di Grizzana Morandi, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto presentato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Elaborato "Verifica della compatibilità acustica dello stabilimento con le aree circostanti" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 23/10/2023 da Fabio Carloni, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Versuni Manufacturing Italy S.r.l. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 19/12/2023 al PG/2023/215494).

Pratica Sinadoc 43209/2024

Documento redatto in data 09/05/2024

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.